

BASSANO BLUESPIRITUAL BAND - ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.

(Cassola- Via Cà Baroncello, 6 – P. IVA 03127940249)

STATUTO

Articolo 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato " BASSANO BLUESPIRITUAL BAND A.P.S.", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in Cassola (VI) - fraz. San Giuseppe, via Ca' Baroncello n° 6 . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

Articolo 5 - (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento , senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati , dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui all'art.5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano con:

- 1. lo studio, la valorizzazione, l'approfondimento e la diffusione dell'arte musicale;*
- 2. l'organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;*

3. la realizzazione di pubblicazioni e simili; audiovisivi (CD o DVD) e simili; prodotti televisivi e cinematografici.
4. Qualsiasi altra attività purchè volta al conseguimento delle attività sociali.
5. L'associazione di promozione

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.10 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 6 - (Categorie di associati)

Si distinguono le seguenti categorie di associati:

1. **Soci Fondatori**: soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.
2. **Soci Ordinari coristi e musicisti**: soci che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e che dopo un periodo di prova risultino in possesso dei requisiti indispensabili per svolgere attività corale o musicale.
3. **Soci Sostenitori**: soci che partecipano all'associazione con compiti diversi dai soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente alle categorie alle quali appartengono, hanno parità di diritti compreso quello del voto e sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura ordinaria decisa dal Consiglio Direttivo.

Il domicilio degli associati, per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Articolo 7 - (Ammissione degli associati)

Possono essere ammessi a far parte dell' Associazione soggetti di ambo i sessi, indipendentemente dal loro credo politico e religioso, sia di nazionalità italiana che straniera, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori (specificati nel regolamento), coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

In ordine alle domande di ammissione il consiglio direttivo dovrà entro sessanta giorni esprimere parere favorevole tramite comunicazione scritta; in questo caso la qualifica di socio diventa effettiva escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In assenza di un provvedimento di accoglimento si intende che essa è stata respinta e il consiglio direttivo dovrà darne motivazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo

restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Per quanto non espressamente espresso nello statuto si fa riferimento al "Regolamento" in vigore, alla sezione "Adesione".

Articolo 8 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati godono dei diritti e si attengono ai doveri previsti dal presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di:

- 1. partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare.*
- 2. contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato.*
- 3. esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo Statuto.*
- 4. Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite in successivo articolo.*
- 5. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del codice del terzo settore*

Gli associati hanno il dovere di :

- 1. operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi*
- 2. rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi*
- 3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.*

Articolo 9 - (Volontarietà del rapporto associativo)

L'associato svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 10 - (Perdita della qualifica di associato)

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per morte, recesso, o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione tramite lettera scritta o email da inviarsi al Presidente con preavviso di 30 gg.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso

dall'associazione. L'esclusione o la sospensione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed ha effetto immediato salvo che l'interessato non ricorra al collegio dei probiviri. La decisione di questi è vincolante e deve essere comunicata entro 30 gg. dall'interessamento del collegio stesso.

L'esclusione deve essere comunque ratificata dall'assemblea con voto segreto. In caso di perdita della qualifica, per qualsivoglia motivo, l'associato non può esercitare alcun diritto di rivalsa sul patrimonio dell'associazione né sulla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Organi dell'associazione

Articolo 11 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 1. l'assemblea degli associati*
- 2. il consiglio direttivo*
- 3. il presidente*
- 4. Il collegio dei probiviri*

Articolo 12 – (Assemblea degli associati)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati oltre alla sua persona.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione è effettuata con prova di avvenuta consegna anche a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Compete all'assemblea ordinaria :

- 1. L'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione.*
- 2. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo a voto segreto e la loro eventuale revoca*
- 3. L'elezione, a voto segreto, del direttore artistico su indicazione del consiglio direttivo e la sua eventuale revoca sempre a voto segreto.*
- 4. L'elezione dei probiviri , a voto segreto, su indicazione del Consiglio Direttivo;*
- 5. L'approvazione del regolamento;*
- 6. L'approvazione di altri argomenti che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre*

Articolo 14 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di associati pari a $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è costituito da 7 componenti con diritto di voto, le cui cariche non sono cumulabili:

- 1. Presidente*
- 2. Vicepresidente*
- 3. Rappresentati di coro e strumentisti (4 cantori, 1 strumentista).*

Nelle funzioni organizzative sono supportati da "figure tecniche " senza diritto di voto:

- 1. il direttore artistico*
- 2. il segretario*
- 3. il Tesoriere*

Il mandato del Consiglio Direttivo ha una durata di 3 anni solari. Tutte le cariche che ne fanno parte sono rieleggibili per più mandati. L'elezione da parte dell'Assemblea deve pertanto avvenire possibilmente entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo. In tale arco di tempo, e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, tutte le cariche sono mantenute dai membri del precedente

Consiglio.

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche via telefax o posta elettronica a tutti i componenti almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente: in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione alla quale accede il presidente.

Articolo 16 - (Poteri del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi associativi .

Il Consiglio Direttivo peraltro:

- 1. decide sulle attività ed iniziative dell'associazione e sull'eventuale collaborazione con terzi.*
- 2. Il Consiglio Direttivo decide su eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali*
- 3. delibera l'ammissione dei Soci sia ordinari (coristi e musicisti) che sostenitori.*
- 4. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.*
- 5. propone il Direttore Artistico all'Assemblea.*
- 6. decide la partecipazione ai concerti*
- 7. approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea*
- 8. approva il progetto di programma delle attività per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea*
- 9. definisce possibili attività alternative che si possano effettuare nella sede*
- 10. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,*
- 11. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,*
- 12. gestisce le controversie interne alla BBBand eventualmente ricorrendo al collegio dei
a. probiviri .*

Articolo 17 – (Il Presidente)

Il Presidente:

- 1. è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;*
- 2. ha la firma sociale;*
- 3. può conferire procure speciali per singoli atti ad altri membri del consiglio ed
a. eccezionalmente a persone estranee all'associazione;*
- 4. è eletto dall'Assemblea dei soci e il suo incarico dura 3 anni.*
- 5. ha la responsabilità e competenza in particolare sul marketing, sponsor, attività di*

- pubblicità, tipografia, spese necessarie alla gestione;
6. ha la responsabilità della sede e tiene i rapporti con il Comune con il quale è stata stipulata la convenzione;
 7. gestisce, con il supporto del Direttore Artistico , del Vicepresidente, del Segretario, i contatti con enti ed associazioni per l'effettuazione di concerti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Articolo 18 - (Il Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea assieme al Presidente ogni 3 anni.
2. Collabora con il presidente in tutte le sue funzioni ,assume incarichi, diritti e doveri del Presidente in sua assenza/impedimento o, in caso di dimissioni, fino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19 - (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico:

viene incaricato dall'associazione su proposta del consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile.

Egli:

1. Partecipa alle sedute del consiglio direttivo come consulente tecnico senza diritto di voto.
2. ha la responsabilità e competenza su esecuzioni, brani da imparare, didattica, criteri musicali ed artistici.
3. propone al Consiglio Direttivo, previa valutazione tecnica (secondo quanto espresso dall'art.7 e dal regolamento), l'accettazione di nuovi componenti coristi e/o musicisti, come pure l'eventuale esclusione per motivi tecnici.
4. con il Presidente , il Vicepresidente e il Segretario gestisce i contatti con enti ed associazioni per l'effettuazione di concerti, concorsi, service, registrazioni e spese necessarie alla gestione.

Articolo 20 - (Il Tesoriere)

E' responsabile della tenuta del libro cassa, si occupa di pagamenti e rimborsi su indicazione del consiglio, raccoglie le quote annuali, tiene i rapporti con il commercialista, dopo ogni Concerto compila il modulo SIAE. il Tesoriere cura insieme al Presidente la correttezza della gestione amministrativa . Alla fine del suo mandato deve garantire adeguato passaggio di consegne entro 30gg. dalla nomina del successore per quanto di sua competenza, tramite apposito verbale.

E' incaricato dal consiglio direttivo tale incarico avrà la stessa durata dell'esercizio del consiglio.

Articolo 21 - (Il Segretario)

Cura aspetti organizzativi dell'organizzazione dell'associazione, le comunicazioni di

presidente e direttore artistico o del consiglio direttivo. Gestisce la parte informatica. Si coordina con il presidente e il direttore artistico nella gestione delle attività di acquisizione di sponsor e di acquisizione e organizzazione dei concerti. E' responsabile del libro dei soci e dei verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea. Il segretario viene incaricato dal consiglio direttivo (tale incarico avrà la stessa durata del consiglio).

Articolo 22 - (Rappresentanti coro e strumentisti)

sono i rappresentanti delle varie sezioni corali e strumentali e ne sono portavoce all'interno del Consiglio Direttivo; sono eletti ogni 3 anni, dai componenti del gruppo di appartenenza e confermati dall'assemblea.

Articolo 23- (Il collegio dei Probiviri)

Il collegio dei Probiviri:

1. è composto da 3 membri scelti anche fra soggetti esterni all'associazione;
2. da un parere vincolante su eventuali controversie fra membri ed organi della BBBand in ambito etico;
3. può essere interpellato dal Consiglio Direttivo o da un socio in contenziosi allorché, in caso di richiesta di espulsione o sospensione, il socio oggetto della stessa voglia farvi ricorso non considerando giusta la decisione del Consiglio Direttivo;
4. ha natura volontaria e pertanto i componenti non percepiscono remunerazioni di alcun tipo;
5. viene eletto dall'assemblea ogni 3 anni.

Articolo 23 - (Il Regolamento)

Nel Regolamento, adottato su iniziativa del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, sono stabilite le altre regole e norme di comportamento che gli aderenti all'associazione sono tenuti ad accettare e rispettare.

Articolo 25 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 26 – (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27 - (I beni)

beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 28 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 29 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 30 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che

ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione

Articolo 31 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 32 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 33 - (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 34 - (Assicurazione della Associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 35 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 36 - (Disposizioni finali)

Organo di controllo : L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Organo di Revisione legale dei conti : E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e, laddove nominato, è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per ogni controversia è competente inderogabilmente il Foro di Vicenza.

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea e può essere modificato in ogni momento dai soci riuniti in Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al precedente art. 14.

Articolo 37 - (Norme transitorie)

1- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fatto, letto e sottoscritto a Cassola il 14/04/2022

Il Presidente dell'Assemblea straordinaria : Cristoforo Lo Giudice

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria : Chiara Crestanello


